

CONVENZIONE

tra Il **Comune di Gerra Verzasca** rappresentato dal Municipio;

e la **Parrocchia di Gerra Verzasca e Piano**, rappresentata dal Consiglio parrocchiale.

premessò:

1. che con atto notarile no. 8171 del 31.12.1975 la Parrocchia ha ceduto al Comune il cimitero di Gerra Piano con l' impegno del Comune di mantenere le concessioni perenni e trentennali;
2. rilevata la necessità di regolare in modo chiaro per ambo le parti la questione della proprietà sulla tomba dei parroci e dei benefattori di cui all' articolo 9 lett. d) del Regolamento comunale sui cimiteri (in seguito denominato "Regolamento");
3. ritenuto infatti che il citato Regolamento, già dalla sua prima edizione risalente al 1975, non ha mai dato un' interpretazione chiara ed univoca riguardo ai diritti e doveri connessi con l' esercizio di questa tomba, in rapporto all' atto di cessione del cimitero, come risulta dalla corrispondenza intercorsa tra il Municipio ed il Consiglio parrocchiale dal 1989 al 1991;

si conviene quanto segue:

1. La tomba della Parrocchia e dei benefattori, intesa come manufatto, appartiene alla Parrocchia. Essa ha carattere perpetuo. Al riguardo è applicabile la definizione di cui all' articolo 12 cpv. 1 del Regolamento.
2. La Parrocchia concede al Comune un diritto di utilizzazione della tomba per i propri bisogni definiti autonomamente dal Comune.
3. L' utilizzazione pratica dei nove posti esistenti è così ripartita:
 - a) 4 posti da parte della Parrocchia;
 - b) 4 posti da parte del Comune;
 - c) 1 posto in comune ai due enti per accogliere i resti provenienti da spurghi di altri campi di sepoltura.

4. L' utilizzazione degli spazi a disposizione della Parrocchia è decisa autonomamente dal Consiglio parrocchiale. Quelli a disposizione del Comune è decisa autonomamente dal Municipio secondo le indicazioni contenute nel Regolamento.
5. Le spese generali di manutenzione e di decoro della tomba sono interamente assunte dalla Parrocchia. Le spese inerenti l' utilizzazione della tomba sono ogni volta a carico dell' ente che utilizza la tomba.
6. Al Municipio è riconosciuta la competenza di applicare le norme del Regolamento nell' ambito dell' esercizio dei suoi compiti in materia di polizia mortuaria e sanitaria, e di organo esecutivo del Comune.
7. La presente convenzione ha una durata indeterminata. Essa potrà venir disdetta, da ambo le parti, con il preavviso scritto di un anno, unicamente nel caso in cui dovesse verificarsi la situazione prevista dall' articolo 13 del Regolamento.
8. E' convenuto che in caso di disdetta secondo il precedente articolo, nessuna delle due parti contraenti chiederà risarcimenti di qualsiasi genere.
9. La presente convenzione entra in vigore con l' approvazione del Consiglio comunale e dell' Assemblea parrocchiale, riservata la ratifica del Dipartimento dell' Interno e dell' autorità ecclesiastica.

Gerra Piano, 24 gennaio 1992

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO

L. Gnesa

IL SEGRETARIO

S. Bianchi

PER IL CONSIGLIO PARROCCHIALE

IL PRESIDENTE

C. Vosti

IL SEGRETARIO

E. Carcano